(N. 99)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(MERLIN)

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1953

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione della pubblica sicurezza, attese le imprescindibili esigenze dei propri servizi, deve frequentemente far luogo a trasferimenti di sede del proprio personale.

La situazione che ne deriva per il personale trasferito – in ordine alle esigenze della propria sistemazione alloggiativa nelle nuove sedi di servizio – è quanto mai difficile ed ha assunto aspetti tali che esige, nell'interesse stesso del regolare funzionamento dell'Amministrazione, adeguatezza ed urgenza di rimedi.

Affinchè, infatti, il personale possa offrire nello svolgimento delle delicate e spesso assai gravose incombenze cui è chiamato il necessario rendimento, è indispensabile che gli sia garantito quel minimo di tranquillità morale che, evidentemente, viene meno ove venga a trovarsi assillato da problemi che, come quello relativo ad una sia pur modesta sistemazione alloggiativa, involgono fondamentali esigenze di vita.

La suaccennata situazione è comune alla quasi totalità delle sedi e per ciascuna di esse i capi dei rispettivi uffici hanno ripetutamente rappresentato, attraverso l'esposizione di elementi di fatto, i gravissimi inconvenienti che la situazione medesima comporta.

Allo scopo di provvedere alle esigenze suddette, questo Ministero, già all'atto dell'ema-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

nazione della legge 28 luglio 1950, n. 737, contemplante un piano di costruzioni per lo importo di 11 miliardi a favore del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, ebbe a proporre che i benefici della legge medesima fossero estesi – anche per ovvie ragioni di equità – agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; ma tale proposta – che, peraltro, avrebbe giovato solo ad una parte del personale della Amministrazione della pubblica sicurezza – non potè trovare accoglimento, in quanto la necessità della presentazione del relativo emendamento avrebbe ritardato l'approvazione della legge della quale, invece, il dicastero interessato aveva sottolineato l'assoluta, inderogabile urgenza.

Nel decorso anno, l'Amministrazione dell'interno, avvalendosi delle provvidenze del Piano I.N.A.-Casa, ha promosso la costruzione diretta di alloggi, alla cui assegnazione potrà concorrere tutto il personale dipendente e, quindi, anche il personale di pubblica sicurezza; tale rimedio, peraltro, pur rivelandosi utilissimo, non potrà apportare che benefici assai limitati e affatto inadeguati alle effettive esigenze della situazione.

L'auspicata soluzione del grave ed urgente problema non sembra possa raggiungersi se non si consideri la situazione del personale della Polizia in modo del tutto particolare ed autonomo, in relazione alla ricordata, peculiare natura dei compiti che esso assolve e che lo rende – inevitabilmente – soggetto, per esigenze di servizio, a trasferimenti da sede a sede assai più frequentemente di quanto non si verifichi per il personale di tutte le altre Amministrazioni.

Le suddette considerazioni comportano, pertanto, che il problema trovi la sua soluzione attraverso l'adozione di un provvedimento inteso a realizzare la costruzione di una aliquota di alloggi I.N.C.I.S. riservati al personale dipendente dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e da questa assegnati in base a criteri strettamente informati alle esigenze di servizio.

A tali finalità e criteri si ispira l'unito disegno di legge, col quale, in relazione alle norme dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, viene contemplata la concessione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di un contributo annuo di 127.500.000 lire, per mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione di alloggi da cedere in locazione al personale anzidetto nelle varie sedi di servizio, secondo un piano di lavori che dovrebbe consentire costruzioni, per l'importo di circa 3 miliardi di lire, distribuite nelle varie sedi in relazione alla entità numerica del personale che vi presta servizio ed alle concrete relative esigenze alloggiative.

La spesa prevista, che viene contenuta entro i limiti strettamente indispensabili, verrà fronteggiata mediante fondi prelevati, per l'esercizio corrente, dal capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzato il limite d'impegno di lire 127.500.000 per la concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo anzidetto, saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 e fino all'esercizio 1987-1988, in ragione di annue lire 127.500.000.

Art. 2.

L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'articolo 1 sarà considerata come gestione autonoma, con bilancio distinto.

Gli alloggi medesimi saranno assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati dal secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1953-54 sarà fatto fronte mediante diminuzione di egual somma del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro dei lavori pubblici, saranno stabilite le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi da costruirsi in applicazione della presente legge.

I canoni di affitto saranno determinati in conformità al disposto dell'articolo 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

L'assegnazione potrà essere disposta soltanto limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e dovrà, in ogni caso, essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 5.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'interno occorrenti per l'attuazione della presente legge